Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 18 novembre 1924** **Numero 269**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,80* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi*. — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli*. — Arezzo - *A. Pellegrini*. — Ascoli Piceno - *Ugo Censori*. — Avellino - *C. Leprini*. — Bari - *Fratelli Favia*. — Belluno - *S. Benetta*. — Benevento - *E. Podio*. — Bergamo - *Anonima libraria italiana*. — Bologna - *L. Cappelli*. — Bolzano - *L. Trevisini*. — Brescia - *E. Castoldi*. — Cagliari - *G. Carta*. — Caltanissetta - *P. Milia Russo*. — Campobasso - (*) — Caserta - *F. Abussi*. — Catania - *G. Giannotta*. — Catanzaro - *G. Mazzocco*. — Chieti - *E. Piccirilli*. — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto*. — Cremona - *E. Rastelli*. — Cuneo - *G. Salomone*. — Ferrara - *Taddei Soati*. — Firenze - *M. Mozzon*. — Fiume - *Libreria Dante Alighieri*. — Foggia - *G. Pilone*. — Forlì - *G. Archetti*. — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana*. — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli*. — Imperia - *S. Benedusi*. — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante*. — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti*. — Mantova - *G. Monaovi*. — Massa Carrara - *A. Zannoni*. — Messina - *G. Principato*. — Milano - *Anonima libraria italiana*. — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote*. — Napoli — *Anonima libraria italiana*. — Novara - *R. Guaglio*. — Padova - *A. Draghi*. — Palermo - *O. Fiorenza*. — Parma - *D. Vannini*. — Pavia - *Succ. Bruni Narelli*. — Perugia - *V. Simonelli*. — Pesaro - *C. G. Federici*. — Piacenza - *V. Porta*. — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite*. — Pola - *E. Schmidt*. — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°*. — Reggio Calabria - *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia - *L. Bonvicini*. — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale*. — Rovigo - *G. Marin*. — Salerno - *P. Schiavone*. — Sassari - *G. Ledda*. — Siena - *Libreria San Bernardino*. — Siracusa - *G. Greco*. — Sondrio - *Zarucchi*. — Spezia - *A. Zacutti*. — Taranto - *Fratelli Filippi*. — Teramo - *L. d'Ignazio*. — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci*. — Trento - *M. Disertori*. — Treviso - *Longo e Zoppelli*. — Trieste - *L. Cappelli*. — Friuli - *Carducci*. — Venezia - *S. Serafin*. — Verona - *R. Cabianca*. — Vicenza - *G. Galla*. — Zara - *E. de Schönfeld*. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1776.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1786.

Provvedimenti per il ripristino del transito sulla strada provinciale Randazzo-Linguaglossa in provincia di Catania, danneggiata dall'eruzione dell'Etna del giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'esecuzione a cura e spese dello Stato dei lavori necessari per il ripristino del transito sulla strada provinciale Randazzo-Linguaglossa nel tratto interrotto dalla colata lavica dell'eruzione dell'Etna del giugno 1923, con tracciato e modalità che consentano la posa di un binario provvisorio per l'allacciamento ferroviario temporaneo della linea circumetnea fino a che non sarà costruita la variante approvata per Castiglione.

Alla spesa relativa, che non dovrà superare le L. 400,000, si farà fronte con i fondi autorizzati col R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, per spese dipendenti da danni di terremoti e di eruzioni vulcaniche nell'Italia Meridionale ed Insulare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 109. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1777.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1781.

Proroga, a favore degli stranieri residenti nelle nuove Provincie, del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per la elezione della qualità di cittadino o di straniero a norma dell'art. 3, nn. 2 e 3 della detta legge.

Relazione di S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 16 ottobre 1924, sul decreto che proroga, a favore degli stranieri residenti nelle nuove Provincie, il termine stabilito dall'art. 19, comma 3° della legge 13 giugno 1912, n. 555, per la elezione della qualità di cittadino o di straniero a norma dell'art. 3, nn. 2 e 3 della detta legge.

SIRE,

Il provvedimento che mi onoro sottoporre alla Vostra Augusta firma porta rimedio a un inconveniente pratico cui ha dato luogo, nelle Provincie annesse in base agli articoli 4 e 3 delle leggi 26 settembre 1920, n. 1324, e 19 dicembre 1920, n. 1778, l'applicazione del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, che ha esteso alle dette Provincie la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza.

E' da considerare che l'articolo 2 del R. decreto 7 giugno 1923, stabilisce che agli effetti delle disposizioni contenute nella ricordata legge 13 giugno 1912, la nascita e la residenza, anteriormente all'annessione, nei territori annessi, equivalgono alla nascita e alla residenza nel Regno; e tale norma si applica necessariamente anche agli stranieri residenti in tali territori, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, n. 3, della citata legge. Ad essi però, qualora non avessero potuto, per l'avvenuto compimento del ventiduesimo anno prima dell'entrata in vigore della legge stessa, fare nell'età prescritta l'eventuale dichiarazione di voler conservare la cittadinanza di origine, era concesso, in forza dell'art. 19 della detta legge, il termine di un anno, dall'entrata in vigore di questa nei territori annessi, per fare tale dichiarazione.

In realtà è avvenuto che molti stranieri ivi residenti, o per dubbi di interpretazione delle norme di sopra richiamate, o per la maggior parte dei casi, a causa della non conoscenza delle norme stesse, hanno lasciato decorrere il termine senza compiere la dichiarazione prescritta, mentre è loro desiderio di conservare la cittadinanza di origine.

Ciò posto, sembra equo accordare ai detti stranieri un altro anno di tempo per poter provvedere alla eventuale dichiarazione; e nell'occasione appare altresì conveniente concedere la stessa proroga a coloro che in base al combinato disposto del n. 2 dell'art. 3 della ricordata legge sulla cittadinanza, dell'art. 2 del citato R. decreto 7 giugno 1923 e dell'art. 19 della legge medesima, avevano un anno di tempo per manifestare l'intenzione di acquistare la cittadinanza italiana ed hanno fatto trascorrere infruttuosamente tale termine.

A codeste finalità è rivolto l'unito decreto, il quale poi, allo scopo di evitare possibilità di equivoci, dichiara esplicitamente che la proroga, da esso concessa, non riguarda tuttavia quegli stranieri il cui stato di cittadinanza fu definito in base ai trattati di pace: e ciò perchè costoro non avevano la facoltà di opzione stabilita dalla legge sulla cittadinanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245 che estende alle nuove Provincie la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza e il relativo regolamento;

Ritenuto opportuno, per il migliore coordinamento della legge suindicata con la legislazione vigente nelle dette Provincie, disporre una proroga del termine stabilito dall'art. 19 comma terzo della legge medesima per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 19 comma terzo della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (estesa dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, ai territori annessi con la legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778), è prorogato di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto a favore degli stranieri residenti nei territori medesimi, ai quali spettava il diritto di eleggere la qualità di cittadino italiano o straniero rispettivamente, a norma dei nn. 2 e 3 dell'art. 3 della detta legge 13 giugno 1912.

Tale proroga non riguarda quegli stranieri il cui stato di cittadinanza fu definito in base ai trattati di pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 104. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1778.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1924, n. 952.

Trattamento da farsi, nei casi di infortunio, al personale dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1904, n. 51, contro gli infortuni degli operai sul lavoro e quello 30 marzo 1921, n. 296, che apporta modificazioni alla detta legge;
Visto il R. decreto 6 giugno 1907, n. 716;
Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 633;
Visto il R. decreto 5 aprile 1923, n. 765;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 779;
Visto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale in data 28 marzo 1924 che sospende temporaneamente l'applicazione del citato R. decreto 8 marzo 1923, n. 633, nei confronti dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a che non sarà provveduto organicamente a regolare il trattamento da farsi nei casi di infortunio, al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sarà esteso agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, facenti parte del personale di ruolo del predetto Ministero, il trattamento previsto dal R. decreto 6 giugno 1907, n. 716;

Art. 2.

Per gli infortuni seguiti da morte e per le invalidità permanenti non inferiori al trenta per cento della capacità lavorativa del personale medesimo, il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1923.

Art. 3.

Al pagamento delle indennità per l'esecuzione di questo Nostro decreto si provvederà con le somme a disposizione per l'esercizio in corso sul capitolo 69 del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, e per gli esercizi seguenti sui capitoli corrispondenti dello stesso bilancio passivo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 126. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1779.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1924, n. 1796.

Approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, col quale è stato istituito, presso il Ministero delle finanze, un Provveditorato generale dello Stato;
Visto il R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, che approva il regolamento per le gestioni affidate agli economi-cassieri dei Ministeri;
Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, che approvano le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento;
Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

E' abrogato il R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nello stesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 122. — GRANATA.

Regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

Art. 1.

L'amministrazione delle somme stanziate nel bilancio del Ministero delle finanze per spese d'ufficio, carta, stampe, acquisto e manutenzione di mobilio e simili spetta al Provveditorato Generale dello Stato.

L'amministrazione delle somme stanziate nel bilancio di ciascun Ministero per manutenzione di locali, in quanto non vi provveda speciale ufficio tecnico, e, in ogni caso, la vigilanza sui consegnatari-cassieri ai sensi degli articoli seguenti, spetta ad una Divisione amministrativa appositamente designata dal Ministro, con decreto da registrare alla Corte dei conti.

Art. 2.

Un funzionario, di grado non inferiore a quello di primo segretario della carriera amministrativa o di ragioneria dell'Amministrazione centrale, è incaricato, con decreto ministeriale emanato di concerto col Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 197 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, da sottoporre al visto della Corte dei conti, per una durata non maggiore di cinque anni, computabili dalla data del presente regolamento, delle funzioni di consegnatario-cassiere.

Le funzioni di consegnatario e quelle di cassiere possono essere affidate a due funzionari del grado sovraindicato in quei Ministeri nei quali la importanza delle funzioni stesse lo esiga, ciò che dovrà risultare da apposita motivazione del decreto ministeriale di cui sopra.

I funzionari suddetti sono soggetti al controllo del Direttore capo di ragioneria, nonchè alla vigilanza della Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre i cassieri sono alla immediata dipendenza del Direttore capo di divisione di cui al precedente articolo, al quale spetta di verificare tutti gli atti riguardanti il movimento e la gestione di cassa.

I consegnatari dipendono dal Provveditorato Generale per la gestione loro affidata (1) ed in pari tempo sono soggetti alla vigilanza del Direttore capo divisione predetto per quanto riguarda i pagamenti previsti dal 3° comma dell'articolo 13, i quali non dovranno superare i limiti ivi consentiti, senza la preventiva autorizzazione del Provveditorato stesso.

Le norme suddette valgono anche quando le funzioni di consegnatario e di cassiere sieno riunite nella stessa persona.

Art. 3.

Il pagamento delle spese alle quali si riferisce il presente regolamento deve normalmente essere fatto con assegni intestati ai creditori o con ordinativi diretti.

Possono tuttavia essere ordinate aperture di credito, a termini dell'art. 325 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitandone di volta in volta l'importo al minimo necessario a favore dei consegnatari-cassieri per provvedere direttamente, mediante prelevamento di fondi dai crediti medesimi, al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per riparazioni e manutenzione di mobili e locali e per la spedizione di telegrammi all'estero, delle spese casuali e dei sussidi urgenti, per spese di viaggio e per indennità da corrispondersi a funzionari dell'Amministrazione o a persone comunque munite di incarichi per conto dell'Amministrazione dello Stato (R. decreto 19 ottobre 1916, n. 1496); nonchè pel pagamento delle mercedi e altri averi agli operai dello Stato che prestano servizio in officine autonome costituite presso i Ministeri (R. decreto 6 aprile 1922, n. 592).

I pagamenti per spese di viaggio e per le indennità suaccennate saranno limitati ai casi di assoluta necessità e urgenza, pei quali non sia possibile, senza pregiudizio dell'Amministrazione, di provvedere con ordinativi diretti a favore dei creditori.

Possono del pari farsi aperture di credito ai detti consegnatari-cassieri per provvedere direttamente, nel modo indicato al 2° comma, ai servizi che debbono farsi ad economia dai funzionari stessi, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e secondo speciali regolamenti approvati con decreti reali.

Sotto la responsabilità dei Direttori capi di ragioneria sarà indicato sulle aperture di credito che essi sono esigibili esclusivamente dietro esibizione dell'ordine di incasso di cui all'articolo 8.

Art. 4.

Per la gestione affidata al cassiere e consegnatario dei Ministeri dell'Economia nazionale e degli Affari esteri restano in vigore le disposizioni speciali dei RR. decreti 3 dicembre 1905, n. 662, e 7 gennaio 1906, n. 52, in quanto non contrastino con le norme vigenti per il servizio del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 5.

I consegnatari-cassieri non possono avere altre gestioni all'infuori di quelle delle aperture di credito di cui al precedente articolo 3 e di quelle indicate nei seguenti articoli 7, 10 e 11.

Dei fondi di qualsiasi natura, che eventualmente pervenissero ai Ministeri, dovrà darsi notizia al Ministero delle finanze, il quale emanerà, d'accordo coi Ministeri stessi, le opportune disposizioni, curando che, salvo le debite eccezioni, giustificate da imprescindibili circostanze, i detti fondi vengano subito versati, secondo i casi, in tesoreria o nella Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 6.

È assolutamente vietato ai consegnatari-cassieri di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di privata proprietà.

Gli oggetti e valori di proprietà dell'amministrazione, che il Ministero credesse affidare alla custodia del consegnatario-cassiere, saranno da questi ricevuti dietro ordine scritto del Direttore capo di divisione di cui all'articolo 1°, vistato dal Direttore capo di ragioneria.

Quando, per qualsiasi motivo, gli oggetti ed i valori suddetti debbano cessare dall'essere custoditi dal consegnatario-cassiere questi se ne dà scarico dietro ordine scritto, redatto e vistato nelle forme sovraindicate.

Tali oggetti e il loro movimento sono tenuti in evidenza in un registro a pagine numerate, firmato dal Direttore capo di ragioneria, prima di essere posto in uso, e vistato ad ogni verifica.

(1) Art. 197 del R. Decreto-Legge 11 novembre 1923, n. 2395, e Istruzioni sul servizio del Provveditorato.

Art. 7.

I consegnatari-cassieri possono riscuotere e dar quietanza degli stipendi ed altri assegni fissi degli impiegati, tenendo in evidenza in speciale registro le relative operazioni.

È data altresì facoltà ai cassieri di custodire temporaneamente, nei casi di necessità, gli stipendi e gli assegni fissi che, riscossi da altri funzionari, pure delegati a norma dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale, non avessero potuto essere consegnati immediatamente agli aventi diritto.

Art. 8.

Per i prelevamenti dalle aperture di credito di cui all'articolo 3, da effettuarsi giusta l'art. 346 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e per la riscossione di qualsiasi altra somma che i consegnatari-cassieri dovessero introitare, è tenuto in ciascun Ministero un bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario.

Il Direttore capo di divisione di cui all'art. 1 stacca dal bollettario gli ordini di incasso e li fa munire del visto dal Direttore capo di ragioneria prima di consegnarli al consegnatario-cassiere.

Art. 9.

La vendita dei libretti e degli altri recapiti ferroviari è in ogni Ministero affidata al consegnatario-cassiere.

Al pagamento delle spese per le forniture fatte al consegnatario-cassiere dei libretti e degli altri recapiti ferroviari è provveduto previa dichiarazione di ricevuta da rilasciarsi dal consegnatario-cassiere medesimo.

Art. 10.

Il consegnatario-cassiere si dà carico in appositi registri di tutti i libretti e altri recapiti ferroviari e annota una ad una le riscossioni fatte per vendite.

Art. 11.

Il Consegnatario della Direzione generale dei vaglia e risparmi è autorizzato a ricevere in custodia le monete fuori corso versate agli uffici postali a titolo di depositi giudiziari e a curarne il cambio in valute nazionali nei modi stabiliti dall'art. 9 del R. decreto 10 marzo 1910, n. 149.

Il movimento di fondi riguardante questa speciale gestione è tenuto distinto, nelle scritture, dalle altre operazioni del consegnatario predetto.

Art. 12.

Quando le somme riscosse per qualunque sorta di proventi raggiungano l'importo di lire 500, e in ogni caso alla fine di ciascun mese, il consegnatario-cassiere è tenuto a eseguirne il versamento in tesoreria.

Art. 13.

Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con i fondi prelevati, senza ordine scritto del Capo Divisione di cui all'art. 1 staccato da apposito bollettario a matrice.

Possono però essere pagate, su richiesta del consegnatario, sulle aperture di credito a suo favore e nei limiti determinati dal Provveditorato generale, le piccole spese di manutenzione e di riparazione di mobili, di cancelleria, di acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e di libri e per rimborso di spese di vettura.

L'importo di ciascuna di tali spese minute da pagare su richiesta del consegnatario non potrà superare le lire 100 e, in casi di urgenza, esplicitamente dichiarata, le lire 200. Della convenienza di tali spese giudicherà — in sede di rendiconto — il Provveditorato generale dello Stato.

Art. 14.

Il consegnatario-cassiere ha una cassa unica per custodire il denaro e i valori a lui affidati.

Art. 15.

Qualora l'importanza dei servizi di cassa lo richieda, possono essere affidate, su proposta del Direttore capo di ragioneria, a un impiegato del Ministero appartenente alla carriera di ragioneria, le funzioni di controllore.

Tale controllo sarà esercitato sotto la immediata dipendenza del Direttore capo di ragioneria.

Art. 16.

Il consegnatario-cassiere non può dare ordinazioni ai fornitori, nè fare somministrazioni agli uffici, e neppure disporre l'esecuzione di lavori, riparazioni ecc. senza ordine o autorizzazione scritta rispettivamente del Provveditorato generale dello Stato, per la gestione da questo affidatagli, e del Direttore capo divisione, per la manutenzione dei locali, fatta eccezione per i lavori e le riparazioni di poca entità o di assoluta urgenza, di cui renderà conto sotto la propria responsabilità.

Art. 17.

Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa a lui affidate. Tale registro deve indicare il fondo di cassa complessivo e dimostrare la situazione del fondo medesimo ripartitamente per ciascuna delle gestioni al cassiere stesso affidate.

Il registro è a pagine numerate e deve essere munito del visto del Direttore di ragioneria prima che ne sia fatto uso.

Le operazioni vi sono annotate non appena compiute e senza alcuna esclusione, per modo che dal registro risulti in ogni momento l'effettivo fondo di cassa a mani del cassiere.

È in facoltà del cassiere, previa autorizzazione del Direttore capo di ragioneria, di tenere registri partitari, le risultanze dei quali devono essere riportate giornalmente sul registro di cassa.

Art. 18.

Il Direttore capo di ragioneria deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, una verifica improvvisa alla cassa e alle scritture del cassiere, un'altra verifica alla fine di ogni esercizio, e sempre nel caso di cambiamento di gestione.

Oltre alla constatazione del denaro, la verifica deve estendersi a tutti i valori di altra specie di cui i cassieri fossero consegnatari.

Almeno una volta per esercizio la verifica deve estendersi, oltrechè alla constatazione dei libretti e recapiti ferroviari e delle pubblicazioni affidate in consegna al cassiere, anche al controllo delle vendite.

Di ogni verifica è redatto processo verbale in 4 verbali originali, dei quali uno da ritenersi dal cassiere, uno da conservarsi presso il Direttore capo di ragioneria, il terzo ed il quarto da trasmettere alla Ragioneria generale ed al Provveditorato generale dello Stato.

Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quinto esemplare originale del verbale relativo da consegnare al cassiere subentrante.

Art. 19.

I Direttori capi di ragioneria dei Ministeri sono responsabili dei valori che per trascurata vigilanza andassero perduti e ad essi sono applicabili le disposizioni degli articoli 81 e 82 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 20.

I consegnatari-cassieri che impieghino, sia pure temporaneamente, i fondi loro concessi con aperture di credito in usi diversi da quelli cui sono destinati, oltre alla applicazione delle sanzioni previste nell'art. 346 del Regolamento di contabilità generale, sono dispensati dalle loro funzioni, salvo l'adozione delle misure disciplinari che fossero del caso.

Il Direttore capo di ragioneria che venga a notizia delle trasgressioni ora indicate è in obbligo di denunciarle al Ministero dal quale dipende e a quello delle Finanze.

Art. 21.

I Direttori capi di ragioneria debbono vigilare che sia rigorosamente osservata dai consegnatari-cassieri la prescrizione dell'ultimo alinea dell'art. 49 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, col quale è fatto assoluto divieto di valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli stanziamenti fatti nei bilanci della spesa.

Qualora in occasione delle verifiche di cassa o in altro modo i Direttori capi di ragioneria vengano a conoscenza che il consegnatario-cassiere abbia riscosso entrate o profitti della indicata specie, devono farne eseguire l'immediato versamento in tesoreria a norma dell'art. 135 del regolamento di contabilità generale.

In caso di inadempimento, i Direttori capi di ragioneria sono tenuti responsabili, sia delle eventuali perdite, sia dell'abusivo impiego di tali somme.

Art. 22.

Il consegnatario di ciascun Ministero è responsabile dei mobili, arredi, utensili, libri, bollettini e pubblicazioni ufficiali, ecc. in uso presso gli uffici dell'Amministrazione centrale rispettiva.

Art. 23.

La consegna dei mobili di cui all'articolo precedente dovrà essere fatta al consegnatario in base ad appositi inventari.

È tenuto un esemplare dell'inventario completo per tutti i mobili del Ministero presso la Ragioneria e presso il consegnatario.

Una copia dell'inventario suddetto sarà rimessa al Provveditorato Generale dello Stato.

Art. 24.

Oltre l'inventario, il consegnatario deve tenere un libro mastro per categoria e un giornale degli aumenti e delle diminuzioni degli oggetti e dei mobili.

Il Direttore capo di ragioneria deve, a sua volta, sulla scorta dei documenti che gli sono comunicati ai termini del seguente art. 26, tenere il giornale degli aumenti e delle diminuzioni.

Art. 25.

Nessuna variazione può essere registrata nelle suindicate scritture dei mobili senza l'autorizzazione scritta del Provveditorato generale e la conseguente emissione da parte del medesimo di un ordine a matrice, figlia e contromatrice.

La figlia degli ordini di carico e di scarico è trattenuta dal consegnatario per documentare i prospetti semestrali delle variazioni di cui all'articolo seguente.

La contromatrice degli ordini di carico è unita ai documenti di spesa ai sensi dell'art. 277 del regolamento di contabilità generale.

La contromatrice degli ordini di scarico è consegnata al Direttore capo di ragioneria.

Le registrazioni e le annotazioni sulle scritture della ragioneria sono fatte in base alle contromatrici degli ordini di carico e scarico.

Art. 26.

Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, il consegnatario rimette al Direttore di ragioneria un prospetto, in triplice esemplare, delle variazioni alla consistenza dei mobili e degli oggetti dei quali è consegnatario, documentato con le figlie degli ordini di cui al precedente articolo.

Il Direttore capo di ragioneria verificati i prospetti rimessigli e riconosciutili regolari, ne trattiene un esemplare con gli ordini, ne restituisce uno al consegnatario stesso col *benestare e trasmette il terzo al Provveditorato generale.*

Art. 27.

In caso di cambiamento dei consegnatari, la consegna dei beni mobili ha luogo, previa materiale ricognizione, mediante processo verbale.

Il Direttore capo di ragioneria si assicura della concordanza dei risultati della ricognizione in confronto con le scritture proprie e con quelle del consegnatario. Riconosciuto l'accordo o stabilitolo, occorrendo, mediante ordini di carico e scarico, gli esemplari dell'inventario e il giornale degli aumenti e delle diminuzioni sono controfirmati dal Direttore capo di ragioneria, dal consegnatario cessante e da quello subentrante.

Il verbale di passaggio di gestione è compilato in cinque esemplari originali da consegnare ai funzionari indicati nell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 28.

Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il materiale di minuto consumo il consegnatario deve tenere un registro di carico e scarico. Il carico è determinato coi documenti delle forniture per gli acquisti diretti e con le bollette di consegna autorizzate dal Provveditorato generale: lo scarico con le dichiarazioni degli Uffici che hanno ricevuti i generi.

Una volta per esercizio il Direttore capo di ragioneria constata la regolarità del registro e la corrispondenza di esso con le consistenze, firmando il registro appositamente chiuso.

Uguale constatazione è fatta in caso di cambiamento di consegnatario.

Art. 29.

Non sono ammesse istituzioni o nomine di delegati presso gli uffici generali dei Ministeri sotto la personale responsabilità del consegnatario-cassiere.

In ciascun Ministero non vi potrà essere che un solo fiduciario consegnatario e un solo cassiere o un solo consegnatario-cassiere, fatta eccezione per le Amministrazioni del Fondo per il Culto, della Marina Mercantile, della Direzione generale dei vaglia e dei risparmi, dell'Aeronautica, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura Erariale Generale e della Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, per le quali si ammette un vice consegnatario rispettivamente delegato per le Amministrazioni della Giustizia, delle Comunicazioni, dell'Interno e delle Finanze.

Art. 30

Tutte le richieste di materie di uso generale, di riparazioni al mobilio, alle macchine e simili dovranno far capo al consegnatario. Egli provvederà direttamente per tutte le riparazioni e le minute forniture per le quali è autorizzato dal Provveditorato generale di dare immediata esecuzione, nonchè alla somministrazione di quegli stampati e di quelle materie di cui avesse a disposizione qualche scorta.

Per tutte le altre forniture, somministrazioni o lavori, dovrà trasmettere la richiesta o il preventivo al Provveditorato generale per la spedizione delle materie o per l'autorizzazione dei lavori e delle forniture.

Le richieste di materie dovranno essere inoltrate al Provveditorato generale secondo le norme contenute nelle Istruzioni sul servizio del Provveditorato.

Per il movimento del mobilio tra ufficio e ufficio del proprio Ministero il consegnatario potrà provvedere sotto la propria responsabilità, mentre non potrà procedere ad alcun trasferimento o cambio con uffici di altri Ministeri senza ordine scritto del Provveditorato generale.

Art. 31.

Quando presso i Ministeri si trovino costituite officine per la manutenzione dei locali, per costruzioni e riparazioni del mobilio, apparecchi ed oggetti qualsiasi, ovvero per la stampa, litografia o riproduzione di scritti, prospetti ecc., la rispettiva gestione è alla *dipendenza del Provveditorato generale dello Stato* salvo le disposizioni speciali contenute nel regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1909, riguardante la gestione dell'officina tipografica presso il Ministero della guerra, e quelle altre con le quali dovrà essere disciplinata la gestione delle officine tipografiche esistenti presso i Ministeri dell'Interno, degli Esteri e della Marina, disposizioni da stabilire in appositi regolamenti dopo sentito il Ministro delle Finanze.

È in facoltà del Provveditorato Generale di verificare la gestione di tali officine per giudicare sulla opportunità della loro conservazione.

Art. 32.

Nessun lavoro può essere intrapreso nelle officine senza apposito ordine da staccarsi da registro a matrice e firmato dal consegnatario.

Per la costruzione degli oggetti nuovi e per le riparazioni che importino trasformazione dell'oggetto e cambio di valore, è dal capo dell'officina redatto apposito preventivo della spesa occorrente e l'ammontare della spesa stessa deve essere indicato sull'ordine di cui sopra è menzione.

Art. 33

Compiuto ciascun lavoro disposto come nel precedente articolo, a piedi dell'ordinativo è indicato il materiale e la mano d'opera occorsi, e, per gli oggetti mobili, il numero sotto il quale questi trovansi inscritti in inventario, ove trattisi di riparazioni, o il numero assunto nell'inventario medesimo dagli oggetti di nuova costruzione. L'ordinativo è poi unito alla matrice.

Art. 34.

Il materiale e gli utensili, fatta eccezione di quelli di facile consumo, occorrenti per il funzionamento di ciascuna officina, vengono assunti in carico dal consegnatario con le formalità di cui all'art. 25. L'ordine di carico deve essere unito alla fattura del fornitore a documentazione della spesa.

Il capo officina preleva il materiale occorrente per i lavori ordinatigli, con richiesta staccata da registro a matrice, sulla quale si fa riferimento all'ordine od autorizzazione di cui al precedente art. 32. La stessa procedura si segue per i materiali di ordinario consumo.

Il consegnatario deve tenere un registro di carico e di scarico.

Art. 35.

In occasione di ogni verifica, il Direttore capo di ragioneria esamina la contabilità delle officine, assicurandosi specialmente della regolare tenuta delle scritture in corrispondenza coi relativi documenti e della assunzione in carico del consegnatario-cassiere degli oggetti nuovi e del maggior valore di quelli trasformati.

Nella verifica a fine d'esercizio o di gestione il Direttore capo di ragioneria accerta l'esistenza delle rimanenze di materiale presso le officine.

Al verbale di verifica di fine di esercizio è allegato il conto di ciascuna officina nel quale è dimostrato il carico per l'importo del materiale consumato e per mano d'opera e lo scarico per l'importo dei lavori eseguiti.

Art. 36.

Le istruzioni che, a cura di ciascuna amministrazione, saranno emanate per l'applicazione del presente regolamento e i modelli delle scritture da adottarsi in sostituzione o a riforma di quelli in vigore, per la gestione del cassiere e per quella del consegnatario, dovranno essere preventivamente concordati col Ministero delle Finanze.

Art. 37.

Le disposizioni dei primi due comma dell'art. 2 del presente regolamento non avranno applicazione per quei Ministeri nei quali i posti di consegnatario e di cassiere siano istituiti come uffici speciali in virtù di leggi organiche.

Art. 38.

La gestione delle spese segrete stanziate nei bilanci dei Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e quella dei fondi degli economati generali dei benefici vacanti, alle quali non sono applicabili le presenti disposizioni, saranno tenute distinte ed affidate ad altri funzionari di speciale fiducia del Ministro.

Disposizioni transitorie.

Art. 39.

Sino all'entrata in vigore degli articoli 54-63 e 65-68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le disposizioni contenute nel presente regolamento riguardanti le nuove forme di pagamento previste nei suddetti articoli s'intendono invece applicabili alle forme attuali.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1780.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1779.

Trasformazione della Regia scuola pratica d'agricoltura di Pisino in Ente consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Vista la deliberazione 12 giugno 1924, n. 3681, della Giunta provinciale dell'Istria;

Viste le deliberazioni 2 e 11 luglio 1924 del comune di Pisino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 la Regia scuola pratica di agricoltura di Pisino è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e prende la denominazione di « Scuola di pratica agricola ».

Del consorzio fanno parte lo Stato, la provincia dell'Istria ed il comune di Pisino e quegli altri Enti pubblici e privati che assegnassero al mantenimento della Scuola contributi annui continuativi non inferiori a L. 5000.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento della Scuola, lo Stato con annue L. 40,000 stanziate nel cap. 50, allegato n. 2, n. 44, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-925, e capitoli corrispondenti degli esercizi avvenire; la provincia dell'Istria con annue L. 30,000; il comune di Pisino con annue L. 10,000.

Quanto presentemente è destinato al funzionamento della Scuola pratica di agricoltura di Pisino è invertito a favore del nuovo Ente.

Gli utili netti dell'azienda agraria, una volta provvisto alla completa sistemazione di essa e alla formazione del capitale circolante di cui abbisogna per la sua normale gestione, sono destinati al funzionamento della Scuola ed al suo incremento.

Art. 3.

La Scuola di pratica agricola, indirizzata più particolarmente alla frutticoltura, ha lo scopo di formare una vera e propria maestranza agricola.

Ad essa saranno ammessi, in seguito ad esame, solo figli di agricoltori della regione Giulia, che abbiano conseguita la licenza elementare e raggiunto il 16° anno di età e non superato il 18°.

Il corso regolare d'istruzione dura un anno, dal 1° novembre al 31 ottobre successivo, con vacanza limitata al solo mese di agosto.

E' obbligatorio l'internato per i giovani le cui famiglie non siano di Pisino. Gli esterni sono soggetti alla stessa disciplina degli interni per quanto riguarda l'orario scolastico, di lavoro e di studio.

Alla fine del corso sarà rilasciato, in seguito a superato esame, un certificato di frequenza e profitto.

Alla Scuola potrà essere annesso un corso di economia e di educazione domestica per le giovani contadine da svolgersi nel mese di agosto, secondo norme da fissarsi nel regolamento della Scuola.

La Scuola terrà corsi temporanei serali e domenicali per contadini adulti.

Art. 4.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'economia nazionale; di due rappresentanti della provincia dell'Istria, da un rappresentante del comune di Pisino e da un rappresentante di ciascuno degli Enti pubblici che contribuissero al mantenimento di essa con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 5000.

Il direttore della Scuola fa parte del Consiglio con voto deliberativo e con le funzioni di segretario.

Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola mediante i contributi ed i mezzi previsti dall'art. 2 del presente decreto.

I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essede confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.

Art. 5.

Il personale della Scuola si compone di un direttore insegnante di agraria, che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, ma la cui nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, di un insegnante incaricato delle materie di cultura generale, e del personale tecnico, amministrativo e d'inservienza nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il personale addetto alla Scuola, alla emanazione del presente decreto, sarà mantenuto in servizio su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il direttore ha il governo didattico-tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige i programmi d'insegnamento in armonia coi fini della Scuola, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che li comunicherà per visione al Ministero dell'economia nazionale; redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che riceverà in consegna all'atto della assunzione dell'ufficio.

Art. 7.

Il personale insegnante e quello amministrativo saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni; il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 8.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola; determinerà per il personale la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti periodici successivi; fisserà le norme per la assunzione, la conferma in servizio ed il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale che delibererà secondo la proce-

dura vigente per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 103. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1781.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1790.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Livorno, ad applicare dei diritti sulla inscrizione nei ruoli di cui all'art. 3, lettera E, del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50-*B* del R. decreto-legge 8 maggio 1924, numero 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, che autorizza le Camere medesime a prelevare un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui la lettera *E* dell'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge;

Vista la deliberazione presa il 13 luglio 1924 dalla Camera di commercio e industria di Livorno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Livorno è autorizzata a prelevare dei diritti sulla inserzione nei ruoli di cui la lettera *E* dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, in conformità alla seguente tariffa:

Per ogni designazione di arbitri o periti, L. 20.

Per ogni inscrizione nel ruolo dei periti commerciali e industriali e nei ruoli di pesatori e stivatori pubblici, L. 5.

Per ogni inscrizione nei ruoli dei curatori di fallimenti, ad ogni triennio, L. 30.

Per ogni inscrizione nei ruoli degli agenti di cambio e dei pubblici mediatori, L. 30.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 115. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1782.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1797.

Unione in un sol comune (Primano) dei sei comuni contermini di Berdo San Giovanni, Ceglie, Monte Chilovi, Primano, Ratecevo in Monte e Smeria del circondario di Volosca (provincia di Fiume).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visto che i comuni di Berdo San Giovanni, Ceglie, Monte Chilovi, Primano, Ratecevo in Monte e Smeria, aventi rispettivamente una popolazione di 126, 256, 309, 472, 190 e 375 abitanti, mancano di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali e trovansi in condizioni topografiche che consentono la loro unione;

Viste le deliberazioni 2, 8 e 9 settembre 1923, pubblicate senza dar luogo ad opposizioni, con le quali i rispettivi Consigli comunali chiedevano di riunirsi in unico Comune, con capoluogo a Primano;

Visti i voti favorevoli a tale riunione emessi dalla Giunta provinciale straordinaria dell'Istria, nella tornata del dì 8 febbraio 1924, del Regio governatore di Fiume e dalla Prefettura della provincia del Carnaro;

Visto l'art. 119 del testo unico della legge comunale e provinciale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Berdo San Giovanni, Ceglie, Monte Chilovi, Primano, Ratecevo in Monte e Smeria sono uniti in un sol Comune che prenderà il nome di Primano ed avrà il capoluogo nell'attuale sede del comune di Primano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 123. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1783.

REGIO DECRETO 14 novembre 1924, n. 1798.

Collocamento dei magistrati nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349 ed i successivi decreti coi quali è disciplinato l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4319, e dai successivi decreti di modificazione, i magistrati dell'Ordine giudiziario sono collocati nelle stesse categorie cui appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, aventi pari grado secondo la tabella di classificazione per gradi, allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, prendendo il posto immediatamente successivo.

Ai magistrati che in forza del presente decreto vengono inseriti nelle quattro prime categorie spettano le prerogative concesse dall'art. 6 comma secondo del suddetto R. decreto 19 aprile 1868.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 132. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1784.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1799.

Assegnazione straordinaria di L. 1,000,000 per spese d'impianto e di primo funzionamento dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato da istituire in Roma sotto la direzione della Società delle Nazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 1,000,000 per le spese d'impianto e di primo funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, da istituire in Roma, sotto la direzione della Società delle Nazioni.

Detta somma viene stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25 al capitolo di nuova istituzione n. 48-*bis* « Assegnazione straordinaria per provvedere alle spese di impianto e di primo funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, da costituire, in Roma, sotto la direzione della Società delle Nazioni ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 129. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1785.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1800.

Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti a concedere mutui a favore dei comuni dell'Istria e del comune di Muggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere:

a) mutui per un importo complessivo non maggiore di L. 13,751,332.78 per provvedere a deficienze di bilancio del comune di Muggia e dei comuni dell'Istria, anche se non aggregati, ora, alla provincia del Carnaro, indicati nella annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, previ accertamenti, da parte della competente Prefettura, intesi ad appurare che nelle somme indicate nella tabella stessa non siano comprese partite formanti oggetto di concessioni in base ai Reali decreti 26 settembre 1921, n. 1289; 2 febbraio 1922, n. 160 e 25 luglio 1923, n. 725 e che le somme medesime rappresentino deficienze di bilancio regolarmente accertate o accertabili al 31 dicembre 1923 e non altrimenti coperte;

b) mutui per un complessivo importo non maggiore di L. 3,011,400, ai Comuni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per l'esecuzione delle opere pubbliche descritte nella tabella medesima, con il concorso statale nella misura stabilita dalle leggi speciali vigenti per opere d'igiene, di provvista di acqua potabile e di edifici scolastici, in quanto siano applicabili. Qualora non fossero applicabili le leggi speciali, sarà concesso il concorso statale corrispondente alla quota d'interessi del l'1 %.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno concessi con ammortamento in 50 anni e con la garanzia della sovrimposta fondiaria nei limiti di quella deliberata pel 1924.

Per tali mutui, da concedersi dalla Cassa dei depositi e prestiti al tasso del 4 %, lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi:

1° per i mutui di cui alla lettera *b*) nella misura stabilita dalle leggi speciali vigenti per le opere d'igiene, provvista d'acqua potabile e per gli edifici scolastici, in quanto siano applicabili;

2° per i mutui di cui alla lettera *a*) e per quelli di cui alla lettera *b*), pei quali non siano applicabili le leggi speciali di cui al precedente n. 1, limitatamente alla differenza fra il saggio del 4 per cento e quello del 3 per cento a carico degli Enti mutuatari.

Art. 3.

Salvo quanto è disposto col presente decreto, nulla è innovato alle disposizioni generali e speciali vigenti in materia di mutui della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze, verrà provveduto alla inscrizione in bilancio delle somme occorrenti per il pagamento degli interessi a carico dello Stato sui mutui di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 e su quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, in quanto per tali mutui non siano riferibili o sufficienti le somme stanziate per i concorsi statali del genere.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 130. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Muggia ed ai comuni dell'Istria appresso indicati per constatate deficienze di bilancio.

1. Antignana	L.	20,000.00
2. Barbana	»	49,000.00
3. Bogliuno	»	68,859.39
4. Buie	»	438,577.21
5 Canfanaro	»	46,000.00
6. Capodistria	»	1,321,701.92
7. Castelnuovo d'Istria	»	98,840.76
8. Cherso	»	400,000.00
9. Cittanova	»	36,244.97
10. Dignano	»	66,000.00
11. Draguccio	»	49,841.55
12. Elsane	»	36,794.39
13. Erpelle-Cosina	»	31,622.00
14. Fianona	»	41,370.60
15. Gimino	»	137,176.58
16. Grisignana	»	20,000.00
17. Isola	»	67,187.50
18. Laurana	»	137,349.50
19. Lussingrande	»	52,000.00
20. Lussinpiccolo	»	100,000.00
21. Maresego	»	10,000.00
22. Matteria	»	199,094.24
23. Mattuglie	»	102,044.65
24. Montana	»	35,387.32
25. Moschiena	»	39,000.00
26. Neresine	»	96,906.61
27. Paugnano	»	2,926.00
28. Pinguente	»	139,588.72
29. Pirano	»	320,000.00
30. Pisino	»	155,011.29
31. Pola	»	5,183,698.80
32. Rovigno	»	491,473.42
33. Rozzo (compresa la frazione di Colmo)	»	54,606.90
34. Sanvincenti	»	77,547.03
35. Umago	»	81,757.04
36. Valdarsa	»	21,069.53
37. Valle	L.	158,616.85
38. Verteneglio	»	17,488.00
39. Visignano	»	20,710.91
40. Volosca-Abbazia	»	2,457,609.00
41. Muggia (Trieste)	»	868,141.00
Totale	L.	13,751,332.78

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni appresso indicati per la esecuzione di opere pubbliche.

1. Comune di Antignana: per lavori di riparazione degli edifici scolastici di Antignana, Corridici e San Pietro in Selve	L.	30,000
2. Comune di Barbana: per la riparazione delle cisterne comunali di Barbana, Porgnana e Golzana	»	60,000
per la riparazione dell'edificio comunale e di aule scolastiche	»	21.200
e per la riparazione di strade	»	2,000
3. Comune di Bisterza: per opere varie	»	5,200
4. Comune di Capodistria: per la costruzione degli edifici scolastici di Salvore e San Marco	»	430,000
5. Comune di Castelnuovo d'Istria: per la provvista d'acqua e per l'ampliamento dell'edificio comunale	»	120,000
6. Comune di Fianona: per la ricostruzione dei cimiteri comunali di Fianona, Chersano, Felicia e Cosiliacco	»	36,000
per l'adattamento di locali ad uso macello	»	2,000
per il miglioramento della viabilità	»	35.000
per la ricostruzione del palazzo comunale	»	35,000
e per la ricostruzione di pozzi e cisterne	»	10,000
7. Comune di Gimino: per la riparazione di strade e per il completamento dei lavori di costruzione del mercato	»	25,000
8. Comune di Isola d'Istria: per concorso nella spesa di costruzione della strada Isola-Conte d'Isola-Val Dragogna	»	100,000
9. Comune di Pola: per la costruzione di locali ad uso degli uffici comunali	»	700,000
per il miglioramento della viabilità pubblica e per opere varie di pubblico interesse	»	800,000
e per la costruzione del cimitero nella frazione di Gallesano	»	50,000
10. Comune di Sanvincenti: per la costruzione di un edificio scolastico a Smogliam ed a Stocozzi	»	80,000
e per la riparazione del palazzo comunale	»	40,000
11. Comune di Umago: per la costruzione di cinque cisterne	»	50,000
e per l'ampliamento degli edifici scolastici di Metti, Metterada, San Lorenzo e Montanetto	»	200,000
12. Comune di Valle: per la costruzione del nuovo cimitero	»	150,000
13. Comune di Verteneglio: per la sistemazione del cimitero e dell'edificio scolastico	»	30,000
Totale	L.	3,011,400

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1786.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1801.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese relative ai servizi della pubblica sicurezza in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la maggiore spesa di L. 4,550,000 da inscriversi ai capitoli nn. 63-*ter* e 72-*bis* dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25 per corrispondere i premi per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia e per acquisto di cavalli e bardature pel servizio della repressione del malandrinaggio medesimo.

Il riparto di detta somma è stabilito al successivo art. 2.

Art. 2.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata; e per i capitoli nn. 63-*ter* e 72-*bis* le assegnazioni sono determinate nell'importo di seguito stabilito:

Cap. n. 12 - Indennità di missione al personale	L. 600,000
Cap. n. 63-*ter* (di nuova istituzione) - Premi per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia, da assegnarsi a funzionari di pubblica sicurezza, a carabinieri Reali dei due ruoli, ad agenti della forza pubblica ed a corpi armati	» 1,250,000
Cap. n. 69 - Spese per trasferte ai funzionari ed agli altri agenti di pubblica sicurezza, ecc.	» 200,000
Cap. n. 71 - Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette, ecc. .	» 600,000
Cap. n. 72 - Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri automobili, ecc.	» 1,200,000
Cap. n. 72-*bis* (di nuova istituzione) - Acquisto di cavalli e bardature pel servizio della repressione del malandrinaggio in Sicilia. Spese inerenti al mantenimento, ricovero e stallaggio dei cavalli, manutenzione e riparazione delle bardature. Spese accessorie.	» 3,300,000
Cap. n. 79 - Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi, ecc. .	» 1,400,000
Cap. n. 83 - Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, ecc. . . .	» 700,000
Cap. n. 89 - Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento	» 150,000
Cap. n. 89-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera	» 100,000
Totale	L. 9,500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 131. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1787.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1747.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie vicinali di Roma.

N. 1747. R. decreto 16 ottobre 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Ferrovie vicinali di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1788.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1748.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche di Pisa.

N. 1748. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1789.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1749.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche di Livorno.

N. 1749. R. decreto 9 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1790.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1750.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Campidano-Poetto.

N. 1750. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Campidano-Poetto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 15 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di agosto 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
			. . . .		
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19347	81635	Neal Max - Ferner Max - Winspeare Roberto	« Teodoro è stanco » (Der müde Theodor). - Commedia in tre atti. — Libretto. — Traduzione di Winspeare Roberto	Harry Zay	Inedita. — Mai rappresentata.
19348	81636	Drago Pino	« Ah! La vita..... che commedia! ». - Commedia in un atto. — Libretto	Drago Pino	Id. id.
19349	81661	Bertinetti Giovanni	« Martin rangia tutt ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Casaleggio Mario	Id. id.
19350	81662	Detto	« Leit casca dal cel ». - Commedia in sei quadri. — Libretto	Detto	Id. id.
19355	81713	De Sivo Anna	« Maria di Magdala ». - Saggio lirico	De Sivo Anna	9 maggio 1923.
19356	81720	Rapisardi Antonio	« Quinziano ». - Tragedia in tre atti	Rapisardi Antonio	Inedita. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni ecc. di opere drammatico-musicali).		
19351	81708	Bertini film - Roma	« Amore di donna ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2619. — Presentati. pel visto, 1322 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione Cinematogr. Italiana	Inedita. — Mai proiettata.
19352	81709	Vay film - Roma	« L'unico peccato ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1272. — Presentati, pel visto, 558 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19353	81710	Cines film - Roma	« Mimi fior di prato ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1272. — Presentati, pel visto, 596 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19354	81711	Caesar film - Roma	« La tormenta ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1300. — Presentati. pel visto. 1456 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 1-2 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di gennaio 1923.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 1-2 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » Anno XI (1923), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		Classe I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.			
30-8-1920	Metal & Thermit Corporation, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tungsteno:	189-52	20105	11-1-1923
19-8-1920	Standard Kid Manufacturing Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoi.	189-44	20095	10-1-1923
		Classe II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, oli e grassi commestibili).			
26-8-1920	Bernasconi y C.ia L.da (Società Anonima), a Buenos Aires	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli d'oliva.	189-47	20098	10-1-1923
23-11-1922	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C. (Proprietario Ettore Modiano), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tè.	189-25	22885	5-1-1923
23-11-1922	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C. (Proprietario Ettore Modiano), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: generi alimentari e tè.	189-26	22886	5-1-1923
23-11-1922	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C. (Proprietario Ettore Modiano), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tè.	189-27	22887	5-1-1923
23-11-1922	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C. (Proprietario Ettore Modiano), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze alimentari e bevande, eccezion fatta del rhum.	189-28	22888	5-1-1923
23-11-1922	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C. (Proprietario Ettore Modiano), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze alimentari e bevande.	189-29	22889	5-1-1923
23-11-1922	Indra Tea Import Company H Kaufmann & C. (Proprietario Ettore Modiano), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tè.	189-30	22890	5-1-1923
20-8-1920	Page & Shaw Company, a Boston, Mas. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: confetture, canditi e cioccolato.	189-45	20096	10-1-1923
13-8-1920	Dott. A. Oetker (Ditta), a Bielefeld, Baviera (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mezzi di conservazione degli alimenti, salicilato, surrogato di salicilato e soda, bevande prive di alcool, limonate ed essenze di limonata, estratti di carne, conserve, verdure, frutta, sciroppi di frutta, marmellate, gelatine, mandorle, mandorlati, estratti di brodo, aroma di frutta, sali di limonate, uova, siroppi zuccherati; miele, farina e antipasti; amido e preparati di amido, gelatina, ecc. (Già registrato in Germania al n. 207543).	189-38	20086	8-1-1923
13-8-1920	Dott. A. Oetker (Ditta), a Bielefeld, Baviera (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere per cuocere al forno. Già registrato in Germania al N. 178385.	189-40	20088	8-1-1923
13-8-1920	Dott. A. Oetker (Ditta), a Bielefeld, Baviera (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere per bodini (pudding). (Già registrato in Germania al n. 175999).	189-41	20089	10-1-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
13-8-1920	Dott. A. Oetker (Ditta), a Bielefeld, Baviera (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mezzi di conservazione di alimenti, salicilato, surrogato di salicilato e soda, bevande prive di alcool, limonate e essenze di limonata, estratti di carne, conserve, verdura, frutta, siroppi di frutta, marmellate, gelatina, mandorle, mandorlati, estratti di brodo, aroma di frutta, sali di limonate, uova ecc. (Già registrato in Germania al n. 184595).	189-42	20090	10-1-1923
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse			
30-4-1920	Basili Guido Luigi, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: rhum.	189-32	19530	8-1-1923
12-5-1920	Basili Guido Luigi, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: rhum.	189-34	19710	8-1-1923
12-5-1920	Basili Guido Luigi, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: rhum.	189-35	19711	8-1-1923
17-5-1920	Basili Guido Luigi, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: rhum.	189-36	19713	8-1-1923
22-5-1920	Basili Guido Luigi, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: rhum.	189-37	19715	8-1-1923
9-12-1922	Francesco Cinzano & C. (Società Anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	189-70	22897	13-1-1923
27-8-1920	Antonio Varnelli, a Pievebovigliana (Macerata)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mistrà.	189-50	20901	10-1-1923
24-11-1919	Fabbri Gennaro, a Portomaggiore (Ferrara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: amaro.	189-1	18795	2-1-1923
		CLASSE IV. — Olii o grassi non commestibili, saponi e profumerie.			
6-8-1920	« Ali » di Reschigna & Sala (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: in genere.	189-57	20112	11-1-1923
8-11-1921	Associated Oil Company a San Francisco, California (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: Profumi in genere.	189-67	22595	13-1-1923
31-8-1920	E. F. Haughton & Co., a Filadelfia, Penn. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un olio per impedire la ruggine. (Già registrato negli S. U. d'America al numero 132171).	189-53	20106	11-1-1923
6-8-1920	Olivero Simone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dentifrici ed articoli di toletta.	189-78	20152	17-1-1923
3-3-1921	Petrucci Giulia ved. Randanini, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tintura per capelli e barba.	189-3	21152	2-1-1923
6-8-1920	Safetee Soap Corporation, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi d'ogni genere, in pani, polvere e pasta; sapone per barba in bastoncini e in pasta; cosmetici e prodotti di profumeria, di toletta e di igiene; polvere di talco, polveri deodoranti e contro il sudore; polveri da toletta e cipria; dentifrici in polvere e pasta; spazzole d'ogni genere, ecc.	189-89	20153	17-1-1923
7-8-1920	The Whitmore Manufacturing Company, a Cleveland, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lubrificanti (Già registrato negli S. U. d'America, al n. 96377).	189-62	20116	13-1-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizinco
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
7-8-1920	S. L. Allen & Co., Inc., a Filadelfia, Penn. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: arnesi per agricoltura (quali aratri, coltivatori, trivelle, zappe, copritori, scavatori da patate, solcatori, marcatori). (Già registrato negli S. U. d'America al n. 12765.	189-60	20115	11-1-1923
4-8-1920	Brewster Goldsmith Corporation, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele d'accensione, apparecchi e dispositivi d'accensione d'ogni genere e specialmente per motori a scoppio.	189-82	20146	17-1-1923
4-8-1920	Brewster Goldsmith Corporation, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele d'accensione, apparecchi e dispositivi d'accensione d'ogni genere e specialmente per motori a scoppio.	189-83	20147	17-1-1923
4-8-1920	Brewster Goldsmith Corporation, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele d'accensione, apparecchi e dispositivi d'accensione d'ogni genere e specialmente per motori a scoppio.	189-84	20148	17-1-1923
31-8-1920	Cairoli-Fontana-Lanfranconi (Ditta), a Como	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pompe e loro accessori.	189-76	20140	15-1-1923
4-8-1920	Champion Ignition Company, a Flint (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele d'accensione per motori, dispositivi ed apparecchi d'accensione d'ogni genere, loro parti ed accessori.	189-78	20142	15-1-1923
4-8-1920	Champion Ignition Company a Flint (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele d'accensione per motori, pezzi di porcellana od isolante per candele dispositivi ed apparecchi d'accensione d'ogni genere e loro parti ed accessori.	189-79	20143	15-1-1923
27-8-1920	Mambretti Pagani & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di argenteria e simili.	189-73	20134	15-1-1923
28-8-1920	North Bro's Manufacturing Company, a Filadelfia, Penn. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: trapani a petto, trapani a catena, trapani da banco, morse, chiavi, dadi. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 102435).	189-51	20103	11-1-1923
21-8-1920	Antonio Parma (Ditta), a Saronno (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: casse forti, cassette di sicurezza e affini.	189-64	20127	13-1-1923
21-8-1920	Luigi Rizzi fu Ernesto (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: morse da banco e per tubi e utensili in genere.	189-71	20129	15-1-1923
7-8-1920	Chas. A. Schieren Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: una speciale qualità di cinghie per trasmissione di forza e suoi accessori.	189-59	20114	11-1-1923
7-8-1920	Chas. A. Schieren Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: una speciale qualità di cinghia per trasmissione di forza e suoi accessori.	189-58	20113	11-1-1923
22-3-1920	Società Arte Antica del Metallo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di metallo e specialmente di stagno.	189-100	19363	19-1-1923
		CLASSE VI. — **Orologeria: apparecchi d'elettricità, di fisica: strumenti di misura· strumenti musicali: macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
11-6-1921	Hermann Hurwitz & C. (Ditta), a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di riproduzione multipla di scritti e stampati, inchiostri ed altri accessori per tali apparecchi. (Già registrato in Germania al n. 18376).	189-66	21712	13-1-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-8-1920	Imperial Typewriter Company Limited, a Leicester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per scrivere, nastri, accessori e forniture d'ogni genere per macchine per scrivere; carta carbone.	189-85	20149	17-1-1923
5-2-1916	Manhattan Electrical Supply Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubi, conduttori, isolatori, apparecchi di comunicazione, apparecchi d'induzione, bobine, ferri elettrici, fili, canapi, valvole fusibili, wattometri, isolazioni, freni, giochi d'organi, ampolle, articoli di vetreria, riflettori, lampade, motori e loro parti, interruttori e loro parti, apparecchi di chiusura, apparecchi di suoneria; apparecchi d'allarme, ecc.	189-61	15857	13-1-1923
18-8-1920	Michel & Haebler (Ditta), a Dresda (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sale eccitatore per elementi galvanici e batterie. (Già registrato in Germania, al n. 218898).	189-63	20122	13-1-1923
4-8-1920	National Carbon Company Inc., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine ed apparecchi elettrici, loro parti ed accessori e materiale elettrico di ogni genere per la produzione, trasmissione e utilizzazione di luce, calore e forza; batterie elettriche (primarie e secondarie); pile e accumulatori e loro parti ed accessori; recipienti per batterie fisse e trasportabili e loro parti ed accessori; lampade a pile ed accumulatori, fisse e portatili, e loro parti ed accessori, ecc.	189-86	20150	17-1-1923
4-8-1920	National Carbon Company Inc., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine ed apparecchi elettrici, loro parti ed accessori, e materiale elettrico di ogni genere per la produzione, trasmissione e utilizzazione di luce, calore e forza; batterie elettriche (primarie e secondarie), pile ed accumulatori e loro parti ed accessori; recipienti per batterie fisse e trasportabili e loro parti ed accessori; lampade a pile ed accumulatori, fisse e portatili e loro parti e accessori, ecc.	189-87	20151	17-1-1923
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori, esplosivi.			
27-8-1920	A. Pontecorboli (Ditta), a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pallini da caccia.	189-49	20100	10-1-1923
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
4-8-1920	J. H. Burton e Co. Incorporated, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali per costruzione d'ogni genere, edifizi e costruzioni trasportabili e smontabili.	189-77	20141	15-1-1923
7-8-1920	Tarmac Limited, a Ettingshall presso Wolverhampton (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scorie catramate per la costituzione di strade, pavimentazioni e simili, e calcestruzzi con catrame ed asfalto. (Già registrato nella Gran Bretagna, al n. 254287).	189-90	20154	17-1-1923
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
4-8-1920	National Enameling & Stamping Company, a Milwaukee (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stufe e riscaldatori a combustibile liquido.	189-56	20110	11-1-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
27-8-1920	Reliance Fuel Company, Limited, a Llanelly, Wales (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mattonelle e simili sostanze combustibili. (Già registrato nella Gran Bretagna, al n. 399772).	189-48	20099	10-1-1923
		Classe X. — Lavori in legno, sughero ecc., arredi vari per abitazioni, scuole, uffici: giocattoli e oggetti diversi per lo sport.			
18-1-1922	Renzo Frau, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: poltrone.	189-68	22806	13-1-1923
3-6-1922	Renzo Frau, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: poltrone.	189-69	22807	13-1-1923
		Classe XII. — Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria			
30-8-1920	Domenico Barbieri (Ditta) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette e telai per biciclette.	189-74	20137	15-1-1923
30-8-1920	Domenico Barbieri (Ditta) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette e telai per biciclette.	189-75	20138	15-1-1923
		Classe XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
6-5-1920	Industrie Seriche Friulane (Società Anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti serici.	189-33	19597	8-1-1923
		Classe XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari, d'uso d'ornamento personale, non compresi in altre classi.			
3-8-1920	Strouse-Baer Co., a Baltimora, Maryland (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: abiti completi per signori e signore e bambini, abbigliamenti, soprabiti, cinture, sottane, giubbe, abiti completi per sports, abiti completi per servitù e giardinieri.	189-54	20107	11-1-1923
3-8-1920	Strouse-Baer Co., a Baltimora, Maryland (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: abiti completi per signori, signore e bambini, abbigliamenti, soprabiti, cinture, sottane, giubbe, abiti completi per sports, abiti completi per servitù e giardinieri.	189-55	20108	11-1-1923
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
21-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-6	22866	2-1-1923
21-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-7	22867	2-1-1923
21-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-10	22870	2-1-1923
21-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-11	22871	4-1-1923
21-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-13	22873	4-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-14	22874	4-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-15	22875	4-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-16	22876	4-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-17	22877	4-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-18	22878	4-1-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-19	22879	4-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-20	22880	4-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-21	22881	5-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	189-22	22882	5-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette e tubetti da sigarette.	189-24	22884	5-1-1923
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.			
24-8-1920	C. Kenyon Company, a Brooklyn, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchioni e tubi di gomma. (Già registrato negli S. U. d'America, al n. 133153).	189-46	20097	10-1-1923
4-8-1920	Standard Emarex Company, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto di gomma, materiali per la fabbricazione di prodotti di gomma: residui, derivati e sottoprodotti del petrolio; asfalti e bitumi; prodotti asfaltici naturali ed artificiali; residui de' petrolio trattati per aerazione ed asfalti ottenuti da questi residui, materiali per pavimentazione e coperture.	189-81	20145	17-1-1923
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria.)			
21-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte da giuoco.	189-8	22868	2-1-1923
21-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte da giuoco.	189-9	22869	2-1-1923
21-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte da giuoco.	189-12	22872	4-1-1923
23-11-1922	Saul D. Modiano (Società in Accomandita), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte da giuoco.	189-23	22883	5-1-1923
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
25-9-1922	Ciaburri Antonio, a Cerreto Sannita (Benevento)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	189-5	22865	2-1-1923
17-8-1922	Kurt Krisp (Ditta), a Magdeburg Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali, prodotti chimici a scopi di medicina e igiene, droghe e preparati farmaceutici cerotto, mezzi per estirpare parassiti animali e vegetali, disinfettanti, mezzi per conservare gli alimenti. (Già registrato in Germania al n. 233026)	189-2	20092	2-1-1923
21-5-1921	Quarzlampen-Gesellschaft m. b. H., a Hanau a. M. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampade a vapori di mercurio e per apparecchi di irradiazione terapeutica.	189-65	21656	13-1-1923
19-8-1920	Sorbo Rubber-Sponge Products Limited, a Woking, Surrey (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti, apparecchi e congegni per scopi chirurgici, ed igienici o relativi alla salute degli uomini e degli animali, esclusi i bendaggi e le fascie chirurgiche. (Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 386613 a 386616 e 386618 a 386620)	189-43	20094	19-1-1923
10-9-1919	Tallone Pietro Francesco, a Fossano (Cuneo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici	189-31	18501	8-1-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
15-10-1919	United Drug Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti veterinari e igienici, droghe naturali o preparate, articoli ed accessori di toletta, spazzole, scope, spolverini e articoli di drogheria	189-91	18520	19-1-1923
15-10-1919	United Drug Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti veterinari e igienici, droghe naturali o preparate, articoli ed accessori di toletta, spazzole, scope, spolverini e articoli di drogheria	189-92	18521	19-1-1923
15-10-1919	United Drug Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti veterinari e igienici, droghe naturali o preparate, articoli ed accessori di toletta, spazzole, scope, spolverini e articoli di drogheria	189-93	18522	19-1-1923
15-1[illegible]-1919	United Drug Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti veterinari e igienici, droghe naturali o preparate, articoli ed accessori di toletta, spazzole, scope, spolverini e articoli di drogheria	189-94	18523	19-1-1923
15-10-1919	United Drug Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti veterinari e igienici, droghe naturali o preparate, articoli ed accessori di toletta, spazzole, scope, spolverini e articoli di drogheria	189-95	18524	19-1-1923
15-10-1919	United Drug Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti veterinari e igienici, droghe naturali o preparate, articoli ed accessori di toletta, spazzole, scope, spolverini e articoli di drogheria	189-96	18525	19-1-1923
15-10-1919	United Drug Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti veterinari e igienici, droghe naturali o preparate, articoli ed accessori di toletta, spazzole, scope, spolverini e articoli di drogheria	189-97	18526	19-1-1923
15-10-1919	United Drug Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti medicinali e igienici droghe naturali o preparate, articoli ed accessori di toletta, spazzole, scope, spolverini e articoli di drogheria	189-98	18527	19-1-1923
15-10-1919	United Drug Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti medicinali e igienici droghe naturali o preparate, articoli ed accessori di toletta, spazzole, scope, spolverini e articoli di drogheria	189-99	18528	19-1-1923
		Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
26-8-1920	Masi Teodosio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la saldatura dell'alluminio	189-72	20133	15-1-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
4-8-1920	Textile Publishing Comuany, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: libri, pubblicazioni, stampe e pubblicazioni periodiche	189-89	20144	15-1-1923
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**			
9-3-1921	Dott. A. Oetker (Ditta), a Bielefeld, Baviera (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sementi e prodotti agricoli, prodotti chimici per scopi igienici, preparati farmaceutici e droghe, preparati alimentari e condimenti per scopi terapeutici, vini medicinali, dolciumi, mezzi per la conservazione delle derrate alimentari, acido salicilico, surrogati salicilici e soda, prodotti chimici per scopi industriali, concimi chimici e loro preparati, sostanze coloranti e colori per derrate alimentari e di consumo, ecc. (Già registrato in Germania al n. 249904)	189-4	21158	2-1-1923
13-8-1920	Dott. A. Oetker (Ditta), a Bielefeld, Baviera (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: « bonbons », pastiglie e polveri effervescenti, succo di limone, pastiglie a scopi di cucina e di medicina, limonate, estratti di limonate, essenze di limoni, di mandorle e di vainiglia, salicilato, mezzi di conservazione (e cioè acido borico e sali di acido borico, acido salicilico, miscele di sali, acido nitrico e acido borico), preparati farmaceutici, ecc. (Già registrato in Germania al n. 118153)	189-39	20087	8-1-1923

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrat internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, 26 settembre 1923.

Il direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 258

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	122 63	Belgio	111 73
Londra	107 087	Olanda	9 29
Svizzera	44 41	Pesos oro	19 92
Spagna	315 50	Pesos carta	8 775
Berlino (marco oro)	5 50	New-York	23 126
Vienna	0 0327	Oro	446 22
Praga	69 25	Romania	12 50
Dollaro canadese	23 10	Belgrado	33 50
Budapest	0 0302		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 81
	3 50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 75
	5.00 % netto	98 86
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 36

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data della ricevuta: 10 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Nobile Celestino fu Aminto, per conto del minore Damiani Luciano di Italo — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 265 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1º luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 12).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4.50 %	6256	166.50	Casamassa Donato, Lucia e Giovannina fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Tumolo *Maria-Fedela* vedova Casamassa Vincenzo, dom. a Biccari (Foggia); con usufrutto a Tumolo *Maria-Fedela* di Antonio, vedova di Casamassa Vincenzo, dom. a Biccari.	Casamassa Donato, Lucia e Giovannina fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Tumolo *Maria-Michela* vedova, ecc., come contro; con usufrutto a Tumolo *Maria-Michela*, ecc., come contro.
5 %	80821	225 —	Polli Anselmo fu Ulrico, domic. a Milano; con usufrutto vitalizio a Vilar Adele fu *Santapan* vedova di Polli Ulrico, dom. a Milano.	Polli Anselmo fu Ulrico, domiciliato a Milano, con usufrutto vitalizio a Vilar Adele fu *Giovanni Battista*, vedova di Polli Ulrico, domiciliato a Milano.
3.50 %	574478	175 —	*Cezarino* Rosa di Vincenzo, nubile, dom. a Sassari.	*Cesarino* Rosa di Vincenzo, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	410	Capit. 500 —	Betti *Letizia* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre.	Betti *Maria Letizia* di Giovanni, ecc., come contro.
5 %	147563	20 —	Piscopo *Gabriele* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Cericola Teresa vedova Piscopo.	Piscopo *Alessandro-Gabriele*, ecc., come contro.
»	153122	235 —		
3.50 % mista	3526	70 —	Allais Marianna fu *Battista*, nubile, dom. a Casteldelfino (Cuneo).	Allais Marianna fu *Giovanni-Battista*, ecc. come contro.
3.50 %	280745	483 —	*De Bertoldi Clara* di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Belluno.	*de Bertoldi Angela-Chiara-Carolina* di Bartolomeo, minore, ecc., come contro.
5 %	195444	375 —	*Parisi* Anna fu Francesco, moglie di Dimase Paolo Nicola, dom. a Montemurro (Potenza), vincolata.	*Eredità di Parisi Anna* fu Francesco, moglie, ecc., come contro.
»	98577	50 —	*Colonnesi* Carolina fu Eugenio, *minore, sotto la tutela di Varico Carlo fu Nicolò*, dom. a Fuscaldo (Cosenza).	*Colonnese* Carolina fu Eugenio, *nubile*, domiciliata come contro.
P. N. 4.50 %	11062	49.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
5 %	228303	325 —	*D'Amelj*-Melodia Giambattista e Marco di Antonio, *minori*, sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Spirito di Bitonto (Bari).	*D'Amely*-Melodia Giambattista e Marco di Antonio, quest'ultimo minore, ecc., come contro.
»	228304	75 —		
»	228305	35 —		
3.50 %	173674	381.50	Baragiola Antonietta fu Luigi, moglie di Segramora Luigi, dom. in Milano; con usufrutto vitalizio a Taccagni *Maria-Elisabetta* fu Luigi, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Taccagni *Elisabetta* fu Luigi, nubile.
5 %	116659	2300 —	Figli nascituri di Bandini Pietro fu Giovanni, dom. a Lari (Pisa), con usufrutto vitalizio a Bandini Pietro fu Giovanni, con patto di devoluzione in mancanza della prole titolare ed in parti uguali a Protolani Clorinda fu Francesco, moglie di Ricci Bardzki Giuseppe, Bandini Giulia fu Giovanni, moglie di Fagioli Valentino, Bandini Daria fu Giovanni, moglie di Campi Numa, Bandini Paola fu Giovanni vedova Bandini, Bandini Giuseppa fu *Giacomo*, moglie di Franchi Giulio, Bandini Luisa fu Giovanni, moglie di Bandini Ubaldo e Biancolli Luigi fu Salvatore.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come contro, sostituendo nella paternità della signora Bandini Giuseppa la paternità « fu *Giacomo* » in fu *Giovanni*.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 % »	230133 273796	580 — 145 —	Melillo *Assunta* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Coppola Maddalena fu Pellegrino, vedova di Melillo Vincenzo, dom. in Atripalda (Avellino).	Melillo *Maria-Assunta*, ecc., come contro.
»	7822 Polizza com.	20 —	*Pascoli* Luigi fu Antonio, dom. a Prepotto (Udine).	*Pascolini* Luigi, ecc., come contro.
3.50 %	783734	490 —	Gaetani Giovannella e Loffredo fu Goffredo, *minore*, ecc.; con usufrutto vitalizio a *Sammarano Teodora* fu Antonio, vedova di Gaetani di Laurenzana Antonio, dom. a Piedimonte d'Alife (Caserta).	Intestata come contro con usufrutto vitalizio a *Sanvarano* Teodora, ecc., come contro.
5 %	247418	1500 —	Coppola *Carolina* fu Catello, nubile, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Coppola *Carlotta* fu Catello, nubile, ecc., come contro.
3.50 %	789621	175 —	Piccaluga *Erminia* di Giovanni, moglie di Romano Cesare, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Piccaluga *Ersilia* di Giovanni, moglie, ecc., come contro.
P. N. 5 %	12124 12283	20 — 3 —	*Iezzi* Antonio di Gennaro, dom. a Montemilone (Potenza).	*Iezza* Antonio di Gennaro, domiciliato come contro.
5 %	278793	105 —	*Mungiello* Maria-Domenica fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre de Stefano Rosalia vedova *Mungiello* moglie in seconde nozze di Bruno Pasquale, dom. a Solofra (Avellino); con usufrutto vitalizio a Vietri Maria-Domenica fu Angelo, vedova di *Mungiello* Gabriele, dom. a Solofra.	*Mongiello* Maria-Domenica fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre de Stefano Rosalia vedova *Mongiello*, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Vietri Maria-Domenica fu Angelo, vedova di *Mongiello* Gabriele, ecc., come contro.
»	278795	105 —	*Mungiello* Gabriele, Maria-Domenica, Vincenzo e Maria-Nicola fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Lettieri Maria Grazia, vedova *Mungiello*, domiciliata a Solofra; con usufrutto vitalizio, come la precedente.	*Mongiello* Gabriele, Maria-Domenica, Vincenzo e Maria-Nicola fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Lettieri Maria Grazia, vedova *Mongiello*; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	340918	425 —	Sormani Maria, *Pierina*, Olimpia, Corrado e Angelo fu Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Erba Irene fu Paolo vedova di Sormani Battista, dom. a Monza (Milano); con vincolo d'usufrutto.	Sormani Maria, *Paolina*, Olimpia, Corrado e Angelo fu Battista, minori, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio, come contro.
»	340914	255 —	Sormani *Pierina* fu Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Erba Irene fu Paolo, vedova di Sormani Battista, dom. a Monza (Milano).	Sormani *Paolina* fu Battista, minore, ecc., come contro.
»	341268	600 —	Caccini *Caterina* fu Carlo, vedova di Cantino Carlo, domic. a Gattinara (Novara); vincolata.	Caccini *Sofia-Caterina* fu Carlo, vedova, ecc., come contro.
»	191084	1685 —	Fiduccia-Alliata *Antonio* e Giovanni di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Palermo; con usufrutto vitalizio a Notarbartolo Pignatelli Giulia fu Filippo, nubile, domiciliata a Palermo.	Fiduccia-Alliata *Antonino* e Giovanni, minori, ecc., come contro.
» » »	231912 231914 231908	2010 — 335 — 45 —	Lombardo *Clelia* fu Sebastiano, minore, sotto la patria potestà della madre Valvo Vita fu Giuseppe, vedova di Lombardo Sebastiano, domiciliata a Palazzolo Siracusa) Libero il primo e vincolati gli altri due di usufrutto vitalizio a Valvo Vita fu Giuseppe, vedova di Lombardo Sebastiano.	Lombardo *Adele-Clelia* fu Sebastiano, minore, ecc., come contro.

Debito	Numer. di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Prest. Naz. 4.50 %	9330	18 —	Nazari *Annita* di Giacinto, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata ad Este (Padova).	Nazari *Anna-Giovanna-Maria* di Giacinto, minore, ecc., come contro.
3.50 %	282001	56 —	Valdani *Enrico* fu Carlo, minore, sotto la tutela di Valdani Luigi fu Carlo, domiciciliato in Novara.	Valdani *Giuseppe-Enrico* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
»	657580	105 —	Valdani *Enrico* fu Carlo, domiciliato a Castello D'Annone (Alessandria).	Valdani *Giuseppe-Enrico* fu Carlo, domiciliato come contro.
»	723392	91 —	Valdani *Enrico* fu Carlo, domiciliato a Genova.	Valdani *Giuseppe-Enrico* fu Carlo, domiciliato a Genova.
5 %	65309	405 —	Gaetani di Laurenzana *Maria-Laura* di Onorato, moglie di Grenet Mario, domiciliata a Napoli, vincolata.	Gaetani di Laurenzana *Laura* di Onorato, moglie, ecc., come contro.
3.50 %	628096	826 —	*Barbati* Domenico fu Gabriele, domiciliato a Maddaloni (Caserta); con usufrutto vitalizio a *Barbati* Teresina fu Gabriele, nubile, domiciliata a Caserta.	*Barbato* Domenico, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a *Barbato* Teresina, ecc., come contro.
3 %	228602	60 —	Badino *Luigi* fu Giuliano, minore, sotto la patria potestà della madre *Galliano* Maddalena vedova di Badino Giuliano, domiciliata a Carpeneto (Alessandria).	Badino *Pietro-Luigi* fu Giuliano, minore, sotto la patria potestà della madre *Gagliano* Maddalena, ecc., come contro.
»	208703	80 —	Palazzolo Vincenza e Giovanni-Salvatore fu Salvatore, minori, sotto la patria potestà della madre Gusmano *Caterina* fu Giacomo, domiciliata a Terrasini Favarotta (Palermo).	Palazzolo Vincenza e Giovanni-Salvatore fu Salvatore, minori, sotto la patria potestà della madre Gusmano *Carolina* fu Giacomo, ecc., come contro.
3.50 %	627682	70 —	Maglioni *Manlio* fu Federico, domiciliato a Bologna, vincolata.	Maglioni *Tito-Manlio* fu Federico, domiciliato come contro, vincolata.
»	686006	70 —	Maglioni *Manlio* fu Federico, domiciliato a Castelfranco dell'Emilia (Bologna).	
»	609829	17.50	*Solimene Valentina* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre *Borriello* Maria vedova di *Solimene* Domenico, domiciliata a Napoli.	*Solimeno Blandina* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre *Borrelli Maria*, vedova di *Solimeno* Domenico, dom. a Napoli.
5 %	143092	1700 —	Azzariti Costantino fu Vincenzo, domiciliato a San Vito dei Normanni (Lecce).	Azzariti Costantino fu Vincenzo, *minore, sotto la patria potestà della madre Ruggiero Cecilia di Antonio vedova Azzariti,* domiciliato come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	122	Capit. 3600 —	Ferraris *Cesare* fu Carlo-Giuseppe.	Ferraris *Perpetuo-Cesare* fu Carlo-Giuseppe.
Buono Tesoro triennale 13ª emissione	244	Capit. 7000 —	*Mutarielli* Vincenzo fu Francesco.	*Mutarelli* Vincenzo fu Francesco.
5 %	87839	155 —	Guagnano *Savoia* di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palagiano (Lecce).	Guagnano *Carmine Savoia* di Domenico, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.